



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCXSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIOTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - Già da tempo molti operatori dell'informazione vivono l'ordine dei giornalisti come una struttura rivelatasi inadeguata ai cambiamenti e alla dinamicità tipici di una professione in rapida evoluzione. Questo dato di fatto viene apertamente riconosciuto dalla stessa proposta di riforma approvata nel 2008 dall'ordine dei giornalisti, la quale anzi ammette che la stessa professione viene percepita, all'esterno, come una realtà chiusa.

Nella consapevolezza della necessità di dover affrontare con urgenza un ormai improcrastinabile dibattito sul riassetto organico dell'editoria e del mondo dell'informazione - liberando tale settore essenziale dai gravi conflitti di interesse e dai pesanti intrecci con la politica e con l'economia che ne hanno caratterizzato le dinamiche negli ultimi decenni - nonché di procedere ad una revisione più generale dell'impianto ordinistico che caratterizza il comparto di tutte le professioni, il presente disegno di legge si propone la abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115.

Le trasformazioni avvenute nel campo dell'informazione e dei *mass media* dal 1963 ad oggi (basti pensare alla rete *internet* e al peso assunto dalla TV come fonte primaria di informazione) postulano la necessità di liberare energie che rafforzino la garanzia democratica già presidiata dall'articolo 21 della nostra carta costituzionale.

Le criticità relative al sistema di accesso alla professione, la situazione complessa di quanti pur non essendo giornalisti professionisti svolgono attività giornalistica non occa-

sionale e retribuita, la insostenibile situazione di precariato con cui molte migliaia di giornalisti sono costretti a convivere ogni giorno, costituiscono nodi imprescindibili che l'impostazione ordinistica non ha contribuito a sciogliere, laddove non li ha aggravati.

Peraltro, il modello ordinistico italiano - caratterizzato dalla presenza dell'ente associativo di natura pubblica, l'iscrizione al quale è obbligatoria per l'esercizio della professione - non è conosciuto in paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, ed altri in cui l'attività giornalistica tradizionalmente pure assume una importanza notevolissima e consolidata.

Quel che va invece tutelata, con strumenti ben diversi e più pregnanti di quanto non sia un sistema ordinistico, è la assoluta garanzia al giornalista di poter operare con libertà ed autonomia nei confronti dell'editore e dei poteri pubblici ed economici, data la rilevanza sociale e democratica della attività informativa.

L'abolizione dell'ordine non creerebbe, da questo punto di vista, un vuoto normativo, come dimostra la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 10 febbraio 1997 sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* sulla legge relativa alla professione di giornalista.

La Corte costituzionale ha peraltro ricordato che non può sorgere il dubbio che, con l'eventuale esito abrogativo, possano venir meno l'attività giornalistica professionale, la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, o i canoni deontologici inerenti a tale attività. Questi ultimi infatti derivano, oltre che dal costume, da altre leggi (cui del resto fa rinvio lo stesso articolo 2 della

legge n. 69 del 1963), dalla giurisprudenza in materia e da forme di autoregolamentazione.

Si tenga conto che nel corso dell'esame parlamentare della cosiddetta «*legge bavaglio*» durante la passata legislatura, emerse il tentativo di coinvolgere nella restrizione i giornalisti delle testate *web* e dei siti *online*, ancorché collegate a testate stampate, quotidiane o periodiche, a dimostrazione del fatto che l'impianto legislativo vigente tende a riflettere i propri vincoli anche sull'attività giornalistica esercitata nei nuovi media.

Va inoltre tenuto presente che è entrata in vigore la legge 14 gennaio 2013, n. 4, che detta «disposizioni in materia di professioni non organizzate», concernente le professioni non organizzate in ordini o collegi, definite

come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Viene in ogni caso mantenuto, all'articolo 2, quanto previsto dalla legge n. 69 del 1963 in materia di autonomia dei giornalisti e tutela delle fonti.

Il presente disegno di legge intende porsi in questo solco, che dal punto di vista giuridico e normativo, trova le sue fonti in un dibattito di lunga data, offrendo lo spunto per una discussione più approfondita delle varie opzioni in campo, a partire dal superamento dell'impianto ordinistico. Se ne auspica, pertanto, un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963,
n. 69)*

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2.

*(Ulteriori disposizioni in materia di
autonomia del giornalista)*

1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. È competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le

disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

